

DOCUMENTO IN FORMATO ACCESSIBILE CONFORME ALL'ORIGINALE DETENUTO ALL'AMMINISTRAZIONE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Aggiornato secondo le disposizioni di cui al CCNL di comparto Istruzione e Ricerca
per il triennio 2019/21, entrato in vigore il 19/01/2024

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "LICEO-CLASSICO STATALE "GIUSEPPE CEVOLANI" di Cento (FE).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2025, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. **partecipazione**, articolata in **informazione** e in **confronto**;
 - b. **contrattazione integrativa**, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante [o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti] dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);

- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11);

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nei plessi di via Guercino e via Matteotti, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in via Matteotti, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno pubblicandoli all'albo sindacale online raggiungibile direttamente dalla home page istituzionale del sito della scuola.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, vanno in ogni caso assicurate: la sorveglianza dell'ingresso, il funzionamento del centralino telefonico e le altre attività indifferibili. Pertanto, **durante l'orario delle lezioni, saranno necessarie: n. 1 unità di personale ausiliario per ogni piano di ciascun edificio scolastico, n. 1 assistente tecnico e n. 1 assistente amministrativo.**

7. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
8. Per tutto il personale che deve recarsi ad una assemblea sindacale territoriale in orario di lavoro in altra sede, dovrà essere concesso di uscire anticipatamente o rientrare posticipatamente, rispetto all'orario di induzione, per il tempo necessario (al massimo 30 minuti) per il raggiungimento della sede prevista o far rientro a scuola. Il tempo per il trasferimento, se richiesto dall'interessato, è computato nelle 10 ore annuali di cui al comma 1.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, **sottoscritto in data 17 Febbraio 2021** fra il Dirigente Scolastico (I.S.) e le OO.SS., nonché del conseguente Regolamento per la garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 15/03/2021.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
 - A. L'individuazione del personale relativamente a prestazioni aggiuntive per progetti e attività avviene nel rispetto del Piano delle attività e del P.T.O.F approvati dal Collegio dei Docenti, coerentemente con l'esigenza di garantire la funzionalità e la qualità del servizio e fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 165/2001 di competenza del Dirigente scolastico.
 - B. Nell'affidare l'incarico per prestazioni aggiuntive retribuibili con il fondo d'Istituto e con risorse extra fondo, il Dirigente scolastico opererà in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico-organizzativa elaborata dal Collegio Docenti valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa, tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti e garantendo a tutti pari opportunità di accesso al fondo.
 - C. Nel caso si verifichino esigenze o situazioni particolari nel corso dell'anno, il Dirigente potrà assegnare ulteriori incarichi nei limiti della disponibilità del fondo e delle disponibilità individuali del personale e ne darà contestuale informazione alla parte sindacale per la relativa contrattazione dei compensi.
 - D. Per le prestazioni plurime, il dirigente può avvalersi della collaborazione di personale di altre scuole – che a ciò si sia dichiarato disponibile – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL. I relativi compensi sono a carico di risorse extrafondo dell'Istituzione scolastica che conferisce l'incarico.
 - E. Per permettere la sostituzione dei docenti assenti, ogni docente può dare disponibilità di effettuazione

di ore eccedenti l'orario d'obbligo (a pagamento) da inserire nel quadro orario settimanale.

2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere differito oltre i 30 minuti dall'orario fissato per l'inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere anticipato oltre i 30 minuti rispetto al termine del normale orario di servizio.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Il personale docente, educativo e ATA ha diritto a non essere contattato nei seguenti giorni e orari:
 - a. tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 - b. il sabato, dalle ore 15.00 alle ore 7.00 del lunedì;
 - c. dalle ore 18.00 di ogni giorno prefestivo fino alle ore 7.00 del primo giorno feriale successivo;
 - d. dalle ore 18.00 del giorno precedente all'inizio delle ferie alle ore 7.00 del giorno in cui è prevista la ripresa del servizio.
2. Le circolari saranno pubblicate con un preavviso di almeno 48 ore rispetto all'attività pianificata; in caso di urgenza si procederà come da successivo comma 3;
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile (es. comunicazioni di assenze, richieste di sostituzione, emergenze sanitarie, emergenze meteo, ...).

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 18 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

1. Durante le assemblee sindacali si procederà come da art. 10.
2. Per gli scioperi si procederà come da allegato protocollo d'intesa.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO **CAPO I - NORME GENERALI**

Art. 19 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 44.551,37
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 3.804,52
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 2.943,12

d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.788,08
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 6.153,28
g) per le finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249 e secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007	€ 9.072,34
h) per le finalità di cui all'art. 1, c. 593-bis, della legge 205/2017 (valorizzazione personale docente) e secondo quanto previsto dal DM 258/2023	€ 9.557,79
h) per IFTS	€ 0,00
i) per i progetti nazionali ed europei (PON, PN, POR, PNRR, convenzioni, fondi delle famiglie...)	<u>FONDI PNRR</u> DM 19/2023 <u>FONDI PN</u> DM 72/2024
j) per la formazione del personale	<u>FONDI PNRR</u> DM 65/2023 DM 66 /2023
k) per i PCTO per la secondaria di secondo grado	€ 8.680,76 LORDO STATO
l) Fondi per il compenso dei docenti tutor e orientatore	€ 23.218,27 LORDO STATO

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 20 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Nelle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa viene fatta confluire parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come evidenziato al successivo art. 24.
2. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa così costituito, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA.
3. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 28.398,37 e per le attività del personale ATA € 8.861,77.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. A tal fine, sono finalizzati i fondi assegnati a questa I.S. nell'ambito del PNRR di cui ai DM 65 e 66 del 2023.
3. Annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio ed in considerazione delle necessità di aggiornamento e formazione in materia di sicurezza, sono finalizzati specifici fondi di bilancio.
- 4.

Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 20, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto

destinato al **personale docente** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. **SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE:** (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, ecc.): € 4.600,00
 - b. **SUPPORTO ALLA DIDATTICA:** (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): € 14.340,00
 - c. **COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO:** € 3.000,00
 - d. **PROGETTI E ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NON CURRICOLARE:** € 2.964,50
 - e. **CORSI DI RECUPERO:** € 10.800,00
 - f. **COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE:** € 3.493,87
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

- SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: COLLABORAZIONE TECNICA CON L'UFFICIO DI SEGRETERIA: € 200,00
- PICCOLA MANUTENZIONE € 211,77
- SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI, ASSISTENZA E ATTUAZIONE PTOF E SUPPORTO A PARTICOLARI PROGETTI € 300,00

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

- INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO ORDINARIO PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI € 1.350,00
- INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO ORDINARIO PER COMPITI INERENTI L'AREA GIURIDICA € 900,00
- INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO ORDINARIO PER COMPITI INERENTI L'AREA DIDATTICA € 900,00

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

- INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO ORDINARIO PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI/LAVAGGIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI € 2.100,00
- DISPONIBILITÀ A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO € 2.100,00
- REFERENTE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSENTE € 600,00
- CONTROLLO GIACENZE MATERIALE DI PULIZIA € 100,00
- REGISTRO CONTROLLO PERIODICO PULIZIE NEI PLESSI € 100,00

Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Per la valorizzazione del merito del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 le risorse individuate corrispondono a € 9.072,34
3. Come previsto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 comma 249, le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
4. Come ribadito dalla Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, 'tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007', si conviene di ripartire tra il personale docente ed il personale ATA, le risorse assegnate nel presente anno scolastico nella misura del 20% per il personale ATA e dell'80% per il personale docente.

5. La professionalità del personale docente è dunque valorizzata:
 - dalla contrattazione integrativa di istituto, in base ai criteri ivi stabiliti
 - e dal dirigente scolastico, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti e ai criteri di generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale definiti in sede di contrattazione integrativa di Istituto (art. 1, cc. 127 e 128, L.107/2015; art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001; art. 22 c. 4 lettera c4);
6. All'interno della somma confluita nella quota riservata al personale docente, si conviene di accantonare € 3.493,87 da utilizzare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione, per la valorizzazione del personale docente secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 126 della L. 107/2015 per valorizzare l'impegno dei docenti tutor dei docenti neoassunti, dei docenti coinvolti nell'evento 'Ottobre del Cevolani' e del personale docente che, coinvolto nella formazione obbligatoria stabilita dal Collegio dei Docenti, ecceda le 40+40 ore;
7. I compensi di cui al comma precedente saranno attribuiti, a seguito di procedura valutativa del Dirigente Scolastico in base ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione;
8. La procedura valutativa è destinata a tutto il personale docente in servizio nell'Istituto, sia a tempo indeterminato (titolare, in assegnazione provvisoria, utilizzato), sia a tempo determinato;
9. Gli importi di compenso finalizzato alla valorizzazione dei docenti in applicazione dei criteri deliberati dal comitato di valutazione dei docenti non potranno superare i 500,00 € lordo dipendente per ciascun docente destinatario.
10. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c. 593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022, destinati esclusivamente ai docenti di ruolo e finalizzati alla "*b-bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica; "*b-ter*) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234." sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:
 - il 33,33% delle risorse complessive sarà erogato in base alla DISTANZA CHILOMETRICA DALLA RESIDENZA (0 punti entro i 10 km; 3 punti oltre i 30 km; 1 punto tra i 10 e i 30 km);
 - il 33,33% delle risorse complessive sarà erogato in base all'ORARIO SETTIMANALE (0 punti orario inferiore a 15 ore settimanali; 1 punto orario pari o superiore alle 15 ore settimanali);
 - il 33,33% delle risorse complessive sarà erogato in base alle ASSENZE periodo 2019-2023: (<70gg 3 punti; <150gg 2 punti; >150 gg 1 punto; >200 gg 0 punti)

Art. 25 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 26 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. La risorsa complessivamente assegnata al personale ATA per il corrente anno scolastico è pari a € 8.861,77 lordo dipendente, cui va ad aggiungersi la quota previsionale di € 1.200,00 lordo dipendente per retribuire le eventuali ore di straordinario svolte oltre l'orario d'obbligo.
2. Il personale ha la possibilità di scegliere il pagamento delle ore effettivamente prestate, su autorizzazione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, secondo i parametri e i tetti massimi di seguito fissati o richiederne la compensazione:
 - Assistenti Amministrativi: tetto massimo retribuibile € 200,00
 - Assistenti Tecnici: tetto massimo retribuibile per categoria € 200,00
 - Collaboratori Scolastici: tetto massimo retribuibile per categoria € 800,00

3. La parte eventualmente eccedente i tetti massimi sopra stabiliti va prioritariamente compensata con ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative della Scuola, nei periodi di sospensione delle lezioni o di chiusura prefestiva dell'istituto e comunque entro il termine dell'anno scolastico di competenza (31 Agosto). Solo per esigenze di servizio potranno essere fruite entro i tre mesi successivi al termine dell'anno scolastico.
4. Qualora, dopo aver provveduto al pagamento delle ore straordinarie effettuate nei diversi profili, rimanesse disponibilità di fondi è consentito riutilizzarli, anche in deroga al tetto massimo retribuibile.
5. In ogni caso le ore di straordinario accantonate non potranno superare le 36 ore;
6. Per il personale a tempo determinato al 30 Giugno con eventuali ore di straordinario, queste dovranno essere recuperate entro il 31 Maggio, previa autorizzazione del DSGA, valutate le esigenze di servizio;
7. Al netto della quota sopra stabilita per le ore di straordinario, la somma destinata al personale ATA, pari ad € 8.861,77 lordo dipendente, come dettagliato nel precedente art. 23 c. 2, è stata ripartita tra i vari profili nel modo seguente:

assistenti tecnici	€ 711,77
assistenti amministrativi	€ 3.150,00
collaboratori scolastici	€ 5.000,00

Art. 27 – Criteri di ripartizione ed erogazione dei compensi

1. Criteri di ripartizione dei compensi all'interno dei profili:
 - Complessità della mansione
 - Responsabilità connessa alla mansione
 - Possesso di competenze inerenti alla mansione
 - Autonomia ed efficienza nell'esecuzione della mansione
 - Durata dell'incarico
 - Durata del contratto individuale (tempo indeterminato/determinato)
2. Il compenso previsto sarà erogato a conclusione dell'attività e dietro presentazione di una relazione finale da parte dell'incaricato con documentazione della prestazione effettivamente svolta.
3. I compensi saranno erogati in base al servizio effettivamente prestato.
4. Il mancato svolgimento della prestazione, comporterà la decurtazione o la non erogazione del compenso.
5. **Per il personale ATA:** in caso di assenze (eccettuate ferie e recuperi) superiori a venti (20) giorni cumulativi effettuate nel periodo dal 01 settembre al 30 giugno, il compenso sarà decurtato di 1/30 della quota complessiva per ogni giorno di assenza.
6. Le economie ottenute dalla decurtazione descritta, saranno rese disponibili per il restante personale e per coloro che sostituiscono gli assenti o che si fanno carico delle attività non altrimenti svolte ovvero costituiranno avanzo.

Art. 28 – Funzioni Strumentali

1. Si concorda di ripartire le risorse attribuite alle funzioni strumentali individuate dal Collegio dei Docenti come da prospetto allegato (Allegato D), parte integrante del presente documento.

Art. 29 – Risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)

1. Si concorda di ripartire le risorse attribuite alle funzioni strumentali come da prospetto allegato (Allegato E), parte integrante del presente documento.

Art. 30 – Risorse di bilancio per progetti d'Istituto

2. Si concorda di allocare le risorse di bilancio a specifici progetti didattici e d'Istituto, come da prospetto allegato (Allegato C), parte integrante del presente documento.
3. Si precisa che, nel caso in cui le spese relative ai progetti a carico del bilancio di Istituto risultassero eccedenti rispetto alla spesa preventivata ed inserita nel presente contratto, si effettuerà una riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 31 – Incarichi specifici

1. Alcune unità del personale ATA in servizio presso l'Istituto sono beneficiarie della posizione economica ART. 2 o ART. 7. **Non è possibile assegnare l'incarico specifico a chi beneficia dell'art. 7** (sulla base dell'Intesa nazionale del 13 maggio 2011) e chi, tra amministrativi e tecnici, è **titolare della seconda posizione economica**. I primi, infatti, sono già destinatari di un beneficio economico annuale (1.200 euro per assistenti amministrativi/tecnici/cuochi e 600 euro per i collaboratori scolastici) per lo svolgimento di compiti più complessi che, nello specifico, verranno stabiliti dalla contrattazione di istituto. I secondi, invece, beneficiano di una posizione economica che comporta l'assunzione di specifiche responsabilità quali, per l'assistente amministrativo, la sostituzione del DSGA assente.
2. L'importo disponibile per gli incarichi specifici, pari ad **€ 2.788,08 lordo dipendente**, viene determinato come da schema sotto riportato:

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

- RICOGNIZIONE BENI MOBILI E RELATIVO INVENTARIO - personale titolare di seconda posizione economica
- SEGNALETICA E MODULISTICA SICUREZZA - personale titolare di seconda posizione economica
- VERIFICHE PERIODICHE DEI REGISTRI ANTINCENDIO DI TUTTI I PLESSI - personale titolare di seconda posizione economica
- COLLABORAZIONE CON LA SEGRETERIA PER AGGIORNAMENTO DATI E ANAGRAFICHE SU PIATTAFORME GOOGLE E NUVOVA - **€ 300,00**

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

- PRATICHE VIAGGI DI ISTRUZIONE -SOGGIORNI STUDIO **€ 378,08**
- CONVENZIONI/PROTOCOLLI SANITARI/RAPPORTI CON ENTI TERZI - AREA DIDATTICA **€ 500,00**
- PRATICHE PASSWEB **€ 600,00**
- RICOSTRUZIONI E RIALLINEAMENTI **€ 460,00**

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

- CONTROLLI MATERIALI PRIMO SOCCORSO E TENUTA REGISTRI **€ 150,00**
- REFERENTI DI PLESSO **€ 400,00** e personale titolare di seconda posizione economica

Il compenso previsto sarà erogato a conclusione dell'attività e dietro presentazione di una relazione finale da parte dell'incaricato con documentazione della prestazione effettivamente svolta.

Art. 32 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023

(DOCENTI TUTOR E ORIENTATORE)

1. Il D.M. n. 231 del 15/11/2024 contiene la comunicazione ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 561, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alla valorizzazione dei docenti con funzione di tutor e orientatore, si definiscono i criteri di Istituto di assegnazione dei compensi.
2. Al docente orientatore verrà attribuito il compenso sulla base della funzione espletata pari ad euro 1.500,00 lordo Stato, a valere sulle risorse di cui comunicate al punto l) di pag. 5;
3. Le risorse rimanenti destinate ai docenti tutor verranno ripartite proporzionalmente al numero degli studenti affidati a ciascuno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal suddetto decreto (un valore minimo pari a 1.589,68 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.725,16 euro lordo Stato).

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di

prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 34 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso in cui le spese relative ai progetti a carico del Bilancio di Istituto risultassero eccedenti rispetto alla spesa preventivata ed inserita nella presente contrattazione, si effettuerà una riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. Qualora nell'a.s. in corso venissero riconosciute posizioni economiche, si procederà a riproporzionare gli importi degli incarichi specifici sul personale che rimarrà privo di attribuzione di posizione economica, tenendo in considerazione la decorrenza del riconoscimento.

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al **70%** di quanto previsto inizialmente.

ALLEGATI

- ALLEGATO A - COSTITUZIONE FONDO A.S. 24-25
- ALLEGATO B - FIS DOCENTI
- ALLEGATO C - PROGETTI A CARICO DEL BILANCIO
- ALLEGATO D - FUNZIONI STRUMENTALI
- ALLEGATO E - PCTO
- ALLEGATO F - FONDO DI ISTITUTO PERSONALE ATA
- ALLEGATO G - INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA
- ALLEGATO H - PROTOCOLLO DI INTESA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Assegnazioni anno scolastico corrente (desumibili dalla Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024)						
Piano Gestionale	Descrizione	Economie a.s. precedente	Assegnazione a.s. corrente	Spostamenti decisi in contrattazione	Totale disponibilità a.s. corrente	
5	Fondo delle Istituzioni scolastiche	€ 2.657,51	€ 41.893,86		€44.551,37	Fondo delle Istituzioni scolastiche
5	Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 0,00	€ 2.943,12		€2.943,12	Funzioni Strumentali all'offerta formativa
5	Incarichi Specifici del personale ATA	€ 0,00	€ 2.788,08		€2.788,08	Incarichi Specifici del personale ATA
6	Ore Eccedenti scuola infanzia/primaria					Ore Eccedenti scuola infanzia/primaria
6	Ore Eccedenti scuola secondaria	€ 4.142,61	€ 2.010,67		€6.153,28	Ore Eccedenti scuola secondaria
5	Valorizzazione del personale scolastico	€ 0,00	€ 9.072,34		€9.072,34	Valorizzazione del personale scolastico
5	Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 0,00	€ 0,00		€0,00	Aree a rischio, a forte processo immigratorio
12	Attività complementari di educazione fisica	€ 1.561,57	€ 2.242,95		€3.804,52	Attività complementari di educazione fisica
5	Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo					Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo
5	Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023	€ 0,00	€0,00		€ 23.218,27 lordo stato	Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023
	Totali (lordo dipendente)	€8.361,69	€60.951,02		€69.312,71	
		Ind. di direzione da accantonare per il DSGA titolare	Ind. direzione da accantonare per il sostituto del DSGA	Totale da accantonare		
		3.895,50€	467,48€	€4.362,98		
	Fondo delle Istituzioni scolastiche	€44.551,37				

Fondo di Istituto al netto dell'Ind. di direzione al DSGA titolare e del sostituto		€40.188,40				
Corsi di recupero		12.000,00€	90% docenti	10.800,00€	10% ATA	1.200,00€
FIS A DISPOSIZIONE		28.188,40€				
Ripartizion e fondo tra personale docente e personale ATA	Percentuale	In euro (LD)	Valorizzazione del personale scolastico			
Percentual e da destinare ai docenti	75%	21.141,30€	80%	€7.257,87	€28.398,37	
Percentual e da destinare al Personale ATA	25%	7.047,10€	20%	€1.814,47	€8.861,77	
Economi e	Piano di riparto	€ 2.262,18				
	Nota prot. n. 40436 del 28 ottobre 2024	€ 239,74				
	Nota prot. n. 40431 del 23 ottobre 2024	€ 155,59				
		€ 2.657,51				

ALLEGATO B - FIS DOCENTI

INCARICHI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO		NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
COLLABORATORI DEL DS	€ 3.000,00	4
PREPOSTO DI SEDE*	€ 1.000,00	
ORARIO SCOLASTICO	€ 600,00	
* compensi differenziati in base ai criteri di cui all'art.27 c .1	€ 4.600,00	
INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA		NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
COORDINAMENTO DIDATTICO E SUPPORTO AGLI STUDENTI	€ 450,00	57
FORMAZIONE CLASSI	€ 100,00	
REFERENTE AREA DSA-BES	€ 445,00	
REFERENTE AREA STRANIERI	€ 445,00	
REFERENTE CLIL + CERTILINGUA	€ 100,00	
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO	€ 500,00	
REFERENTE MEP	€ 200,00	
REFERENTE SPRACHDIPLOM	€ 200,00	
REFERENTE CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	€ 100,00	
REFERENTE CERTIFICAZIONI DELF B2	€ 100,00	
REFERENTE CERTIFICAZIONI DELE/SIELE	€ 100,00	
REFERENTE CERTAMINA DI LINGUE CLASSICHE	€ 100,00	
REFERENTE ESABAC	€ 200,00	
REFERENTE PROGETTO PUNTO DI VISTA	€ 150,00	
REFERENTE ED. CIVICA	€ 100,00	
REFERENTE MOBILITA'	€ 200,00	
COORDINATORI DI CLASSE dalla 1^ alla 4^	€ 7.500,00	
COORDINATORI DI CLASSE QUINTA	€ 1.500,00	
SUPPORTO AL COORDINATORE DI CLASSE	€ 1.750,00	
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO	€ 100,00	
ANIMATORE DIGITALE	FONDI PNRR + BILANCIO	
	€ 14.340,00	
COMMISSIONI - GRUPPI DI LAVORO	TOTALE	
TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE	FONDI PNRR + BILANCIO	19
GRUPPO INCLUSIONE	€ 500,00	

PATRIMONIO E TERRITORIO	€ 200,00	
COMMISSIONE VIAGGI	€ 350,00	
COMMISSIONE ERASMUS+	€ 800,00	
GRUPPO ESABAC	€ 200,00	
GRUPPO SPRACHDIPLOM	€ 200,00	
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE*	€ 750,00	
* compensi differenziati in base ai criteri di cui all'art.27 c .1	€ 3.000,00	
PROGETTI pagati FIS		
	LORDO DIPENDENTE	NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
AUDIOGUIDE PCTO	€ 308,00	8
ESABAC	€ 577,50	
STORIE SEGRETE	€ 577,50	
ALLESTIMENTI ED EVENTI	€ 385,00	
FILOTTETE	€ 462,00	
RIQUALIFICAZIONE AULA MAGNA	€ 462,00	
LECTURA DANTIS	€ 192,50	
	€ 2.964,50	

ALLEGATO C - PROGETTI A CARICO DEL BILANCIO

	PROGETTAZIONE	DOCENZA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	ESPERTO ESTERNO	MATERIALI	TOTALE
PROGETTI LINGUISTICI							
CORSO DI CINESE	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00		€ 1.200,00
PROGETTI DI ARTE							
CARTAPESTA	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
PROGETTI UMANISTICI							
NNLC		180	€ 6.930,00	€ 9.196,11		€ 2.500,00	€ 11.696,11
LICEO SHOW	70		€ 1.347,50	€ 1.788,13			€ 1.788,13
PROGETTI SPORTIVI							
GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO E MATERIALE SPORTIVO	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
PROGETTI SINGOLI							
MEP	130		€ 2.502,50	€ 3.320,82			€ 3.320,82
SPORTELLI		109	€ 4.196,50	€ 5.568,76			€ 5.568,76
ORIENTAMENTO IN ENTRATA	130		€ 2.502,50	€ 3.320,82		€ 6.000,00	€ 9.320,82
PROGETTI DI INCLUSIONE							
MEDIAZIONE INTERCULTURALE PIANI DI ZONA		20	€ 770,00	€ 1.021,79			€ 2.021,79
LABORATORIO DELL'INCLUSIONE						€ 1.000,00	

ALLEGATO D - FUNZIONI STRUMENTALI

FUNZIONI STRUMENTALI			
FONDI A DISPOSIZIONE	€ 2.943,12		NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
GESTIONE PTOF		€ 543,12	6
CONTINUITA'-ORIENTAMENTO IN ENTRATA *		€ 800,00	
PCTO- ORIENTAMENTO IN USCITA *		€ 1.100,00	
COORDINAMENTO GLO		€ 500,00	
* compensi differenziati in base ai criteri di cui all'art.27 c .1		€ 2.943,12	

ALLEGATO E - PCTO

PCTO (BILANCIO A.4.1)			
economie	€ 1.606,07	TOTALE A DISPOSIZIONE	
FONDI 2024-25	€ 7.074,69	€ 8.680,76	
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
TUTOR PCTO CLASSI TERZE	€ 700,00	€ 928,90	7
TUTOR PCTO CLASSI QUARTE	€ 3.200,00	€ 4.246,40	8
TUTOR PCTO CLASSI QUINTE	€ 500,00	€ 663,50	5
MEP convenzioni, alloggi, ...		€ 1.991,96	
SEGRETERIA		€ 850,00	€ 0,00
		€ 8.680,76	

ALLEGATO F - FONDO DI ISTITUTO PERSONALE ATA

FIS ATA					
PERSONALE ASSISTENTE TECNICO					NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
A	B		C		3
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: COLLABORAZIONE TECNICA CON L'UFFICIO DI SEGRETERIA	REFERENTE PICCOLA MANUTENZIONE		SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI, ASSISTENZA E ATTUAZIONE PTOF E SUPPORTO AI PROGETTI		
€ 200,00	€ 211,77		€ 300,00		
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO					NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
A	B		C		6
INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO ORDINARIO PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI*	INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO ORDINARIO PER COMPITI INERENTI L'AREA GIURIDICA-PERSONALE		INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO ORDINARIO PER COMPITI INERENTI L'AREA DIDATTICA		
€ 1.350,00	€ 900,00		€ 900,00		
PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO					NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
A	B	C	D	E	15
INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO ORDINARIO PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI/LAVAGGIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI*	DISPONIBILITÀ A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO	REFERENTE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSENTE	CONTROLLO GIACENZE MATERIALE DI PULIZIA	REGISTRO CONTROLLO PERIODICO PULIZIE NEI PLESSI	
€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 600,00	€ 100,00	€ 100,00	
* compensi differenziati in base ai criteri di cui all'art.27 c .1					

ALLEGATO G - INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

INCARICHI SPECIFICI ATA				
PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO				NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
A	B			4
CONTROLLI MATERIALI PRIMO SOCCORSO E TENUTA REGISTRI	REFERENTE PLESSO*	* compensi differenziati in base ai criteri di cui all'art.27 c .1		
€ 150,00	seconda posizione economica € 400,00			
PERSONALE ASSISTENTE TECNICO				NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
RICOGNIZIONE BENI MOBILI E RELATIVO INVENTARIO	SEGNALETICA E MODULISTICA SICUREZZA	VERIFICHE PERIODICHE DEI REGISTRI ANTINCENDIO DI TUTTI I PLESSI	COLLABORAZIONE CON LA SEGRETERIA PER AGGIORNAMENTO DATI E ANAGRAFICHE SU PIATTAFORME GOOGLE E NUVOVA	3
seconda posizione economica	seconda posizione economica	seconda posizione economica	seconda posizione economica € 300,00	
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO				NUMERO LAVORATORI COINVOLTI
PRATICHE VIAGGI DI ISTRUZIONE -SOGGIORNI STUDIO	CONVENZIONI/PROTOCOLLI SANITARI/RAPPORTI CON ENTI TERZI - AREA DIDATTICA*	PRATICHE PASSWEB	RICOSTRUZIONI E RIALLINEAMENTI	5
€ 378,08	€ 500,00	€ 600,00	€ 460,00	
* compensi differenziati in base ai criteri di cui all'art.27 c .1				

ALLEGATO H - PROTOCOLLO DI INTESA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

PROTOCOLLO DI INTESA

previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999; Visto l'art. 2 del nuovo Accordo che evidenzia i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative (A) *istruzione scolastica*; B) *igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone*; C) *attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico*; D) *erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento*);

Considerato che l'art.3 dell'Accordo del 2 dicembre 2020 definisce le figure professionali del personale docente, educativo ed A.T.A necessarie a garantire i servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative e, al comma 2, prescrive che: *"Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del dlgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori"*

L'anno 2021, il mese di Febbraio 2021, il giorno 17, alle ore 12,00, in modalità a distanza tramite videoconferenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il Dirigente Scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Articolo 2 - CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARIO AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 DELL'ACCORDO NAZIONALE 2 dicembre 2020

1. Le prestazioni indispensabili sono:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

I tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'art 10, comma 6, lettere d) ed e)

- FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: **Docente; Assistente amministrativo e tecnico; Collaboratore scolastico**
- CONTINGENTI MINIMI - NUMERO DI FIGURE NECESSARIE:
 - **Tutti i docenti del consiglio di classe interessato;**
 - **Collaboratori scolastici: Nr. 2/4 per sede (N° 1/2 turno antimeridiano e N° 1/2 turno pomeridiano) nella sede dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità (Matteotti e Guercino) per apertura e chiusura locali, per l'uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull'ingresso principale.**
Il secondo Collaboratore Scolastico subentrerà solo in caso di assenza del primo Collaboratore Scolastico preceettato.
 - **nr. 2 Assistente amministrativo;**
 - **nr. 2 Assistente Tecnico;**

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.

NON ATTINENTE A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne

NON ATTINENTE A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

B) IGIENE, SANITA' E ATTIVITA' ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DELLE PERSONE

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

NON ATTINENTE A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;

NON ATTINENTE A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

C) ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

NON ATTINENTE A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.

NON ATTINENTE A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

D) EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

- **FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: DSGA e/o assistente amministrativo**
- **CONTINGENTI MINIMI - NUMERO DI FIGURE NECESSARIE: nr. 1 DSGA; nr.1 assistente amministrativo competente (Assistente Amministrativo con mansione di sostituto Dsga);**

Articolo 3 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. I criteri di individuazione del personale sono:

- a) disponibilità da parte del personale;
- b) rotazione in ordine alfabetico con estrazione a sorte della lettera da cui iniziare (tra il personale di ruolo e titolare di supplenza almeno fino al termine delle attività didattiche).

Articolo 4 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO (art. 10 c. 4 e 5 dell'Accordo Nazionale)

Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
- c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all'art. 10 comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a) dell'Accordo; l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;

- d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui all'art. 10 comma 1 dell'Accordo; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
- e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
- f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;

I competenti Dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 5 - ISCRIZIONI, OPERAZIONI DI SCRUTINI E ESAMI FINALI (art. 10 c. 6 dell'Accordo Nazionale)

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di iscrizione e di scrutinio sono così disciplinate:

- a) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- b) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze programmate degli scrutini;
- c) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla data programmata dello scrutinio.

Articolo 6 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2.